



# Comune di Vedelago

Piazza Martiri della Libertà 16  
31050 Vedelago (TV)

14 maggio 2008

Comune di Vedelago

Provincia di Treviso

C.a.p. 31050

N° 489/08 Reg. Atti Pubbl.

Protocollo n. 10560  
Ordinanza n. 54/08

## ORDINANZA PER LA LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

### IL SINDACO

VISTO il Decreto 30 ottobre 2007 - Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa* che rende obbligatoria la lotta all'insetto qualora la presenza minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

CONSIDERATO che la processionaria è un fitofago endemico in Italia, che attacca tutte le specie di pino (pino nero, pino silvestre, pino marittimo) e varie specie di cedro;

PRECISATO che i nidi di processionaria si presentano normalmente in forma di grosse ragnatele con forma sferica attaccati saldamente ai rami e che le larve di processionaria passano attraverso 5 stadi evolutivi e a maturità misurano 30-40 mm, sono densamente pelose, di colore bruno con macchie rossastre e una fascia ventrale giallastra;

CONSTATATO che la presenza di processionaria nel territorio comunale non minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza delle piante, ma può comportare rischi per la salute delle persone o degli animali, in quanto può essere causa di irritazioni cutanee, oculari e respiratorie;

RITENUTO necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento per limitare tale infestazione a tutela della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO L'art. 4 del Decreto 30 ottobre 2007 che prevede la possibilità di interventi di profilassi, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali;

ATTESO che gli interventi prescritti devono essere effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate, secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale competente per territorio;

### ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di piante infestate dalla processionaria del pino, di provvedere, qualora vi siano rischi per la salute delle persone o degli animali, a propria cura e spese, ad una idonea lotta, come di seguito indicato:

- **meccanica:** in inverno (dicembre-gennaio) asportare e distruggere i nidi con il fuoco avendo cura di usare le adeguate protezioni per evitare ogni contatto con i peli urticanti delle larve;
- **biologica:** a fine estate (mese di settembre) in caso di presenza di giovani larve intervenire con trattamenti serali alla chioma con un insetticida biologico a base di *Bacillus Thuringiensis* (dosi di 100-150 gr. di prodotto diluiti in 100 litri d'acqua per larve di prima e seconda età, dosi superiori 300-350 g/hl contro larve più grosse sfuggite al primo trattamento);
- **endoterapica:** iniezioni al tronco con cui si immettono principi attivi specificamente autorizzati;
- **agronomica:** evitare la messa a dimora di conifere ed in particolare di pino nero.

**E' vietato il conferimento delle ramaglie con nidi di processionaria al servizio di gestione dei rifiuti urbani.**

La presente sostituisce la precedente Ordinanza sindacale n. 9/2001 prot. n. 2352.

Copia del presente provvedimento va trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale e al Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n° 8.

E' fatto obbligo a quanti spetta, assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza; ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo le procedure della L. n. 689 del 24/11/1981.

Avverso questo provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.



*[Handwritten signature]*  
IL SINDACO  
(Paolo Quaggiotto)